



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Capitaneria di Porto di Pozzallo

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

V.le medaglie d'oro lunga navigazione – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

ORDINANZA

ISPEZIONE VIDEO SUBACQUEA DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI ALLONTANAMENTO DEI REFLUI FOGNARI AL SERVIZIO DEL DEPURATORE DI SCOGLITTI

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTA:** la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg'72), resa esecutiva con Legge 21.12.1977 n. 1085;
- VISTA:** la Legge 979/1982, recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA:** la Legge 05.06.1962, n. 616, recante "*Sicurezza della Navigazione della vita umana in mare*" e relativo regolamento di esecuzione;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2021 datata 18.06.2022;
- VISTO:** il verbale di sopralluogo e campionamento n. 53 del 07.07.2022 eseguito congiuntamente dall'ARPA Sicilia e dall'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 38/2009, emanata in data 05.05.2009, riguardante il divieto di ancoraggio e di pesca nella zona di mare prospiciente il porto di Scoglitti, dove è installata la condotta sottomarina di che trattasi;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 33/2022, emanata in data 20.06.2022, concernente il "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Pozzallo" che disciplina al Capo X, le norme per le immersioni subacquee;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 38/2009, emanata in data 05.05.2009, riguardante il divieto di ancoraggio e di pesca nella zona di mare prospiciente il porto di Scoglitti dov'è installata la condotta sottomarina di che trattasi;
- VISTA:** la nota n. 922/SG/Umit datata 13.07.2022, assunta al prot. n. 15020 in data 14.07.2022 con la quale il Vice Presidente e Direttore Tecnico della ditta "ATLANTIS SOCIETA' COOP. A R.L." con sede legale in Monreale (PA) Via F.do Ferreri n. 16, ha chiesto, in riscontro all'incarico ricevuto dal comune di Vittoria, l'autorizzazione ad effettuare giorno **15 luglio 2022** le operazioni di ispezione video subacquea della condotta sottomarina di allontanamento dei reflui fognari al servizio del depuratore di Scoglitti, al fine di indagare sulle cause dello sversamento dei liquami per il successivo ripristino della continuità idraulica, per mezzo dell'unità di appoggio in conto proprio denominata "ATLANTIS" iscritta al n. PA 3897 del Registro Navi Minori e Galleggianti di Palermo;
- VISTA:** la documentazione tecnica dell'unità utilizzata per l'effettuazione dei lavori in parola;
- VISTA:** la documentazione agli atti d'ufficio;
- VISTO:** il nulla osta prot. 52679/N/CB-SEZSUPPOPERATIVI del 14 luglio 2022 di MARISICILIA ai fini militari marittimi per lo svolgimento dell'attività sopra citata;
- RITENUTO:** necessario disciplinare lo svolgimento delle operazioni di ispezione della condotta sottomarina in parola allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione, balneazione e della pubblica incolumità di persone e cose nelle zone di mare interessate;

RENDE NOTO

Che **giorno 15.07.2022**, la ditta "Atlantis Soc. Coop A.r.l.", meglio sopra descritta, effettuerà per conto del Comune di Vittoria (RG), per mezzo dell'unità di appoggio in conto proprio denominata

“ATLANTIS” iscritta al n. PA 3897 del Registro Navi Minori e Galleggianti di Palermo, le operazioni di ispezione video subacquea della condotta sottomarina di allontanamento dei reflui fognari al servizio del depuratore di Scoglitti, ubicata nel tratto di mare costiero antistante la spiaggia ad ovest del porto di Scoglitti, e comunque meglio indicato nella planimetria allegata al presente provvedimento perché ne formi parte integrante (All.1), al fine di indagare sulle cause dello sversamento dei liquami per il successivo ripristino della continuità idraulica;

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione area demaniale e specchio acqueo)

Con decorrenza immediata, per un raggio di metri 500 dai punti di coordinate indicate nella planimetria allegata e loro congiungente, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia professionale che sportiva, sia essa di superficie che subacquea;
- effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore;
- svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente.

Il presente divieto non si applica al personale in servizio della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, nonché, ai mezzi e/o personale dell'impresa esecutrice dei lavori impiegati per fornire assistenza agli operatori.

Articolo 2

(Distanza di sicurezza e condotta delle unità navali in transito ed in prossimità dell'area dei lavori)

Nel periodo sopraindicato, tutte le unità navali di qualsiasi genere in transito od in prossimità dello specchio acqueo interessato dai lavori ed indicati nel precedente “Rende Noto” dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 500 metri dai mezzi nautici operanti e/o di appoggio alle attività espletate dagli operatori tecnici subacquei, prestando massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dalle unità impiegate nei lavori nonché adottando, se del caso, tutte le accortezze e le precauzioni dettate dall'arte marinaresca e dal buon senso al fine di scongiurare potenziali situazioni di pericolo, evitando di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in corso.

Le unità navali in transito dovranno procedere alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive dei mezzi necessarie per la manovra di governo in sicurezza degli stessi e comunque tali da non creare movimenti ondosi che possano creare disagio all'esecuzione dei lavori e compromettere il sicuro svolgimento delle operazioni in acqua.

Articolo 3

(Prescrizioni per l'unità impiegata nei lavori)

L'attività in titolo dovrà essere eseguita esclusivamente con l'imbarcazione individuata dal presente atto autorizzativo. Il Comandante/conducente della predetta unità dovrà adottare le prescritte misure di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti per l'equipaggio, le persone imbarcate ed in relazione all'attività da svolgere.

Prima di iniziare le operazioni in parola, dovrà essere a conoscenza degli “Avvisi ai naviganti” in vigore e dei “Bollettini meteo” aggiornati, assicurandosi che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di persone, unità navali e/o cose.

Durante le attività subacquee sarà cura del Comandante/capobarca osservare l'obbligo di innalzare i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare - COLREG 72/81.

Le apparecchiature impiegate dovranno essere perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici.

Articolo 4 *(Prescrizioni per gli Operatori Tecnici Subacquei)*

La ditta Atlantis incaricata dei lavori e/o gli O.T.S. impiegati per le operazioni dovranno predisporre le seguenti procedure ed osservare i seguenti requisiti/prescrizioni:

- aver stipulato idonea polizza assicurativa, estesa anche alla copertura di eventuali danni arrecati a terzi, ed osservare le norme che disciplinano i contratti di assunzione/impiego;
- operare sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità che deve sorvegliare tutte le fasi di immersioni, non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione;
- essere a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;
- l'equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo deve essere conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;
- l'unità navale e/o il mezzo terrestre d'appoggio deve essere dotata, oltre al quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza;
- qualora previsto, redigere un piano per il ricovero per subacqueo embolizzato, entro 60 minuti, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante;
- garantire la presenza sul posto di lavoro di un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato;
- gli operatori subacquei saranno sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.

Articolo 5 *(Precauzioni)*

L'unità navale impiegata nelle operazioni, già individuata nella parte prefata del "rende noto", dovrà essere considerata "nave con manovrabilità limitata", così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 (COLREG 72) e, pertanto, dovrà mostrare i segnali previsti dall'art. 27, lettera b) dello stesso Regolamento, unitamente alla bandiera "IR" del Codice Internazionale dei Segnali, nonché rispettare tutte le altre normative e prescrizioni riguardanti i sistemi di segnalamento marittimo AISM-IALA e del Regolamento citato.

La ditta Atlantis od il responsabile dei lavori, dovrà mettere in atto ogni accorgimento utile a garantire la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità nella zona interessata dai lavori e dovrà porre in essere ogni misura utile ai fini della salvaguardia dall'inquinamento marino.

In particolare, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente segnalato mediante i previsti segnalamenti marittimi indicanti la presenza di subacquei.

Il personale addetto ai lavori, inoltre, dovrà usare la massima attenzione ed interrompere le stesse operazioni qualora vi possa essere pericolo per le persone o cose.

Articolo 6 *(Obbligo di comunicazioni)*

È fatto obbligo di comunicare, mediante apparato radio VHF all'Ufficio Locale marittimo di Scoglitti o telefonicamente alla Capitaneria di porto di Pozzallo l'orario di inizio e termine dei lavori, segnalando immediatamente eventuali pregiudizi derivanti dall'attività svolta e/o problematiche concernenti la sicurezza della navigazione o dei lavoratori/subacquei impiegati.

Articolo 7 *(Disposizioni finali e sanzioni)*

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione, non esime il soggetto giuridico pubblico e/o privato che effettuerà l'attività in parola dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Questa Capitaneria di Porto è manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza della presente Ordinanza.

L'inizio delle operazioni in parola comporta l'automatica accettazione di tutte le clausole e prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- ai sensi dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo alla voce "Ordinanze";

Pozzallo, (vedasi stringa in alto in prima pagina)

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.F. (CP) Donato ZITO

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 07.03.2005, n.82)



Capitaneria di Porto di Pozzallo
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
V.le medaglie d'oro lunga navigazione – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327
E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

STRALCIO PLANIMETRICO




Fig. 1 - Punto di rottura

COORDINATE AREA D'INDAGINE	
Lat. 36° 53,906' N	Lon 014°24,843' E